

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CATALDO, VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO, ARTOM, BOSSO, BONALDI e D'ANDREA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1967

Modifiche alle norme relative all'alienazione degli alloggi di tipo popolare ed economico, oggetto di unione in proprietà

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 14 del 19 gennaio 1959) relativo alla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, modificato con la legge 27 aprile 1962, n. 231 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1962), all'articolo 16, primo comma, concernente il divieto di alienazione degli alloggi dispone che « coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente l'alloggio acquistato »; ed al secondo comma (modificato dall'articolo 8 della citata legge n. 231), che « il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni ».

L'applicazione di codeste norme ha incontrato difficoltà, e dimostrato che, per venire realmente incontro alle giuste esigenze degli interessati, si appalesa necessaria la modifica delle norme stesse.

Sembra eccessivo richiedere che, in caso di pagamento del prezzo in unica soluzione,

il cessionario in proprietà debba sottostare, per dieci anni, all'assoluto e totale divieto di alienazione dell'alloggio acquistato.

Non si deve trascurare che sulla situazione del cessionario e della sua famiglia incidono non soltanto le normali ed ordinarie cause (morte e cambiamento di localizzazione o di stato del cessionario e dei membri della sua famiglia) ma fatti e motivi esterni dipendenti dal nuovo e differente ritmo della vita o comunque connessi alla sempre più ampia tutela dei modi di essere della personalità e della posizione dei cittadini nella comunità statale ed in quelle minori.

Di fronte a codesta situazione, in cui affiorano interessi nuovi o interessi vecchi, ma diversamente atteggiandosi, si rende necessario, come si è detto, che il termine dei dieci anni sia dimezzato e ridotto quindi a cinque anni.

La proposta riduzione del termine non compromette la prima e migliore tutela degli interessi che stanno a fondamento della normativa in materia di unione in proprietà degli alloggi economici e popolari. Il timore che la tutela di quegli interessi venga in concreto pretermessa, in realtà non sus-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siste, o comunque esiste, con la proposta abbreviazione del termine, nella stessa misura di prima.

Coerentemente si rende necessaria la modifica del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, al fine di rendere ino-

perante il sopradetto divieto di alienazione qualora il pagamento del prezzo da parte del cessionario avvenga a rate e in un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

Stante tutto ciò, i presentatori confidano che il Senato voglia approvare le modifiche di cui al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo ed il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con le modifiche di cui all'articolo 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono per cinque anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.

Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore a dieci anni ».